

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) VIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Nella seduta del 07/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

- Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto.
- Il ricorrente in data 8.03.2010 stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione con gli intermediari resistenti (uno in qualità di finanziatore-mandante, l'altro di mandatario) per un importo di € 33.600,00 da rimborsare mediante n. 120 rate da € 280 l'una; lo stesso veniva estinto nel giugno 2014.
- Il cliente con reclamo del maggio 2016 contestava il conteggio estintivo del 28.05.2014 e, ritenendo di non aver ottenuto l'integrale restituzione delle commissioni e dei costi non ancora maturati, chiedeva agli intermediari, in solido tra loro, la restituzione di una somma complessivamente pari a € 4.652,22, oltre a interessi dal reclamo al saldo ed alle spese di difesa tecnica (quantificate in € 320,00).
- L'intermediario B il 27.5.2016 forniva un riscontro negativo al reclamo, rendendosi, tuttavia, disponibile a integrare l'abbuono già effettuato in sede di conteggio estintivo (€ 138,00) con la corresponsione di ulteriori € 713,70, "a titolo di

commissioni” finanziarie non maturate, rimborso calcolato secondo il criterio “*pro rata temporis*”.

- Il cliente, presenta il 22.12.2016 ricorso all’ABF confermando la richiesta avanzata in fase di reclamo e chiedendo altresì la rifusione delle spese legali, oltre agli interessi legali dalla data di reclamo al saldo.
- Nelle controdeduzioni presentate il 31.01.2017 l’intermediario B) specifica che:
  - le “commissioni finanziarie”, indicate nel contratto alla voce “a1)”, sono state parzialmente corrisposte (per € 367,29) alla banca resasi cessionaria del credito sorto con il contratto controverso;
  - le “provvigioni” destinate ai soggetti collocatori del finanziamento, indicate nel contratto al punto “a2)”, sono chiaramente di natura *up front*, in quanto destinate a remunerare un attività precedente alla erogazione del finanziamento, come riconosciuto in alcune pronunce dei Collegi ABF;
  - per quanto attiene agli “oneri assicurativi”, nessuna disposizione in vigore all’epoca della stipulazione del contratto ne prevedeva la retrocessione e, in ogni caso, l’intermediario, in sede di risposta al reclamo, ha invitato il ricorrente a domandarne la restituzione alla Compagnia assicuratrice;
  - su mandato della Compagnia assicuratrice, è tuttavia disponibile a rimborsare la somma di € 924,20 a titolo di oneri assicurativi non maturati, calcolati sulla base di quanto previsto dalla l. n. 221/2012, e pertanto calcolando il “premio puro” non goduto in funzione del periodo di ammortamento residuo e del capitale residuo assicurato;
- L’intermediario B) – in sede di controdeduzioni – ribadisce (in sintesi) la disponibilità a rimborsare la somma di € 713,70, “a titolo di commissioni”, offrendo il rimborso di ulteriori € 924,20 a titolo di rimborso degli “oneri assicurativi non maturati”, “come espressamente delegata” dalla Compagnia assicuratrice, oltre alla rifusione del contributo di € 20,00 versato per il ricorso.
- L’intermediario A) non ha presentato controdeduzioni.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della pensione/retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Si ha presente che l’intermediario A) risulta cancellato dall’Elenco generale ex art. 106 T.U.B. in data 2.02.2016 e non più iscritto ad alcun Albo o Elenco tenuto dalla Banca d’Italia; “ne discende che non sussisteva in capo ad essa la qualità di intermediario nel momento in cui il ricorso è stato inoltrato e quindi non era più annoverabile fra i soggetti che possono essere destinatari del ricorso all’ABF, ai sensi dell’art.128-bis del T.U.B.” (Collegio di Roma, decisione n. 2101/14).

Una disamina specifica nel caso in oggetto necessitano le “commissioni accessorie/provvigioni” individuate, nel contratto, nella quota del 15,5% del capitale lordo mutuato ( $\text{€ } 33.600/100 \times 15,5 = \text{€ } 5.208,00$ ), spettanti ai soggetti di cui l’intermediario si avvale per la promozione e il collocamento dell’offerta.

Con riferimento specifico alle commissioni accessorie/di intermediazione di cui al punto “a2)” del testo del contratto stipulato dalla ricorrente, si rileva in particolare, nel caso di specie, che: - sono presenti sul contratto timbro e firma di due soggetti, non chiaramente qualificabili, diversi dagli intermediari A e B; - non è presente in atti documentazione attestante il pagamento delle provvigioni ai soggetti percettori.

Si rileva, inoltre, con specifico riferimento a clausole del tipo di quelle contenute nei contratti in questione che i Collegi ABF hanno ritenuto, in analoghi casi, gli specifici oneri (“Commissioni finanziarie” e “Commissioni accessorie/Provvigioni”) di carattere *recurring* e pertanto retrocedibili a seguito dell’estinzione anticipata (*ex multis*: Collegio di Milano, decisione n. 7625/16).

Con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi, si ha presente che:

- l’intermediario B) ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la domanda dovrebbe essere indirizzata alla Compagnia di assicurazione;
- l’intermediario B), tuttavia, si è reso disponibile, su mandato della Compagnia di assicurazioni, a rimborsare la somma di € 924,20, calcolata sulla base dei criteri indicati dall’art.22 della l. n. 221/2012;
- non è stato versato in atti il contratto di assicurazione.

Con riferimento al criterio di computo del premio assicurativo, alla luce delle precedenti considerazioni, il Collegio condivide il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF (si veda Collegio di Coordinamento, dec. n. 6167/2014, confermata, sul punto, dalle recenti pronunce n. 10035/2016 dell’11.11.2016, n. 10017/2016 dell’11.11.2016 e n. 10003/2016 dell’11.11.2016 dello stesso Collegio di Coordinamento) secondo il quale «È principio anch’esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)».

Si rileva, quindi, che, alla luce delle precedenti considerazioni, in osservanza del criterio “*pro rata temporis*” applicato dai Collegi ABF, anche gli importi di tale voce devono essere retrocessi.

Si rappresenta, per completezza, che a fronte della dichiarata disponibilità a provvedere ad ulteriori rimborsi, l’intermediario B) non ha fatto pervenire documentazione a supporto delle iniziative eventualmente assunte.

Preso atto che l’intermediario B) non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali ABF, respinte le eccezioni dell’intermediario, le richieste del cliente relativamente al rimborso *pro quota* avrebbero meritato di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni finanziarie</i>				1.481,22	851,70	138,00	713,70
<i>Commissioni accessorie (provvigioni)</i>				5.208,00	2.994,60		2.994,60
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.881,60	1.081,92		1.081,92
<b>Totale</b>							<b>4.790,22</b>

Si rappresenta che il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto dall'intermediario B) un abbuono di € 276,00 in sede di conteggio estintivo, con la precisazione che, di tale importo, tuttavia, solo 138,00 € risultano stornati a titolo di commissioni, mentre gli altri sono stati abbuonati a titolo di "commissioni di esazione non maturate". Per tale ragione, il calcolo sopra proposto di € 4.790,22 non corrisponde a quello – inferiore – richiesto dalla parte ricorrente di € 4.652,22, che erroneamente aveva scomputato interamente la somma di € 276,00. Non è tuttavia possibile riconoscere alla ricorrente un ammontare maggiore di quanto da lei richiesto.

Quanto agli interessi legali la parte ricorrente ha chiesto il rimborso degli interessi legali, con decorrenza "dalla data di messa in mora". Sul punto si rileva che gli interessi legali devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (per tutti si veda il Collegio di Coordinamento – Decisione n. 5304 del 17.10.13), dovendo il rimborso, «qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria», ne deriva «che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione»

Quanto alle spese legali in favore di parte ricorrente, essa non può accogliersi considerato l'orientamento consolidato di quest'Arbitro nella materia specifica (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3498 del 26.10.2012 e Decisione n. 6174 del 07.07.2016) e, più in generale, la sua agevole conoscibilità che rendono superflua l'assistenza di un professionista. Peraltro, sul punto si rileva che la parte ricorrente, pur richiedendo in sede di ricorso il rimborso delle spese di difesa tecnica sostenute, quantificate in € 320,00, non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della richiesta. A ciò si aggiunga che in sede di reclamo la domanda non era stata avanzata.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del primo convenuto; accoglie parzialmente il ricorso nei confronti del secondo convenuto, disponendo che quest'ultimo corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.652,22, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il secondo convenuto corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI